

Guida alla cancellazione dei protesti di cambiali ed assegni

Sommario

PARTE PRIMA

Protesti e relativa cancellazione pag.3

Titoli di credito e protesti pag.4

1.1 Titoli di credito pag.4

1.2 Protesti pag.4

1.3 Elenchi protesti pag.5

2. Il Registro Informatico dei Protesti pag.6

2.1 Cenni generali pag.6

2.2 Accesso al Registro Informatico dei Protesti pag.6

2.3 Conservazione dei dati nel Registro informatico dei protesti pag. 7

3. Cancellazione dei protesti cambiari pag.8

3.1 Cancellazione di protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto pag.8

3.1.1 Cancellazione di protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto per titoli non ancora pubblicati pag.8

3.2 Cancellazione di protesti di cambiali per erroneità od illegittimità della levata del protesto pag.9

3.3 Cancellazione di protesti di cambiali pagate oltre l'anno dalla data di levata del protesto pag.9

3.4 Presentazione dell'istanza pag.10

3.5 Pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti pag.10

4. Cancellazione dei protesti di assegni pag.11

4.1 Assegni bancari o postali pagati successivamente alla levata del protesto pag.11

4.2 Assegni bancari o postali illegittimamente od erroneamente levati pag.11

4.3 Istanza di inserimento di informazione aggiuntiva pag.12

4.4 Presentazione dell'istanza e successiva pronuncia del Dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti pag.12

PARTE SECONDA

Informazioni generali pag.13

5. Sanzioni amministrative e C.A.I. pag.14

5.1 Sanzioni amministrative previste dalla Legge 15 Dicembre 1990, n. 386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e successive modifiche” pag.14

5.2 La Centrale di Allarme Interbancaria (c.d. C.A.I.) pag.14

6. Privacy, protesti ed accesso al credito pag.16

6.1 L'Autorità Garante della Privacy ed il diritto all'oblio pag.16

6.2 Le banche dati private pag.17

6.3 Problemi di accesso al credito pag.17

7. Quesiti: le risposte alle domande più frequenti sui protesti pag.19

8. Normativa di riferimento pag.21

9. Contatti pag.22

Parte Prima

Protesti e relativa cancellazione

1 Titoli di credito e protesti

È noto che l'economia si basa largamente sul credito. Chi ne ha bisogno l'ottiene più facilmente quanto più il creditore è sicuro di potere, sempre che voglia, cedere ad altri il suo credito e realizzarne così il valore in denaro. Pertanto, è emersa l'esigenza di predisporre una disciplina normativa che renda agevole la cessione e quindi la circolazione dei crediti, consentendone il trasferimento nel modo più rapido e più sicuro possibile.

1.1 Titoli di credito

Sono particolari documenti sottoscritti dal debitore contenenti la sua promessa di effettuare una prestazione a favore di chiunque si trovi alla scadenza in possesso del documento.

Solo il possessore materiale del documento ha la titolarità del diritto di credito, cioè il diritto ad ottenere la prestazione quale risulta secondo i termini letterali del documento. Presupposto comune e necessario per il trasferimento di tutti i titoli è che avvenga la trasmissione del possesso del documento: ciò significa dire che il **diritto è incorporato nel titolo**.

I titoli di credito più noti sono la cambiale (tratta e vaglia cambiario) e l'assegno (bancario, postale, circolare). Si tratta di **titoli all'ordine** cioè il cui legittimo trasferimento è possibile attraverso una “serie continua” di girate. Per **girata** si intende una dichiarazione, scritta sul retro del titolo e sottoscritta, con cui l'attuale portatore legittimo del titolo, detto **girante**, ordina al debitore di adempire nei confronti di un altro soggetto, detto **giratario**.

LA CAMBIALE

E' un titolo in cui il sottoscrittore della dichiarazione di debito assume l'obbligo di pagare o di far pagare incondizionatamente la somma determinata, nel luogo e alla scadenza indicati nel titolo stesso. Si distinguono due tipologie di cambiale: la cambiale tratta e il pagherò cambiario.

La **cambiale tratta** contiene l'ordine che l'autore del titolo (detto *traente*) rivolge ad un altro soggetto (detto *trattario*) di pagare ad un terzo (detto *beneficiario*) una somma di denaro alla scadenza concordata. Il **vaglia cambiario** o **pagherò** contiene la promessa fatta da una persona (detto *emittente*) di pagare ad una terza (detta *primo preeditore*) una somma di denaro ad una determinata scadenza.

La cambiale, appositamente bollata, deve essere redatta in forma scritta su apposito modello. Requisiti essenziali della cambiale sono:

- la denominazione di “cambiale” inserita nel contesto del titolo;
- l’ordine o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- il nome, il luogo o la data di nascita ovvero il codice fiscale del trattario in caso di cambiale – tratta;
- il nome del primo preeditore;
- la data di emissione;
- la sottoscrizione dell'emittente o del traente;
- il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale dell'emittente del vaglia cambiario.

La mancanza di uno di questi requisiti determina l'invalidità del titolo, che diventa una semplice attestazione di credito.

L'ASSEGNO

L'assegno contiene l'ordine incondizionato rivolto dal traente ad una banca di pagare una

determinata somma, si differenzia dalla cambiale in quanto è necessario che il traente abbia dei fondi disponibili presso la banca trattaria: è un mezzo di pagamento. Gli assegni possono essere bancari o postali.

L'**assegno bancario** deve contenere i seguenti requisiti di forma, essenziali per la sua validità:

- Denominazione di “assegno bancario”;
- Ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- Indicazione del trattario;
- Indicazione del luogo di pagamento;
- Data e luogo di emissione;
- Sottoscrizione autografa del traente.

L'**assegno postale** è tratto su conto corrente postale e viene pagato solo dopo avere accertato la disponibilità dei fondi. Per effetto del DPR 298/2002, tutte le disposizioni che riguardano gli assegni bancari si applicano anche agli assegni postali, compresa la normativa che regola il protesto (vedasi successivo § 2.3).

1.2 Protesti

Se il **titolo di credito** risulta essere **scoperto** (cioè: se non è pagato o non ci sono risorse per il pagamento presso la banca alla data indicata), viene consegnato dal creditore (privato o banca emittente) a un pubblico ufficiale autorizzato che redige una pubblica dichiarazione (c.d.: **protesto**) da cui risulta il mancato pagamento della somma indicata nel titolo di credito (protesto per mancato pagamento di assegno o cambiale) o la mancata accettazione della cambiale da parte del trattario (cambiale – tratta). Questa operazione viene chiamata **levata del protesto**. Il pubblico ufficiale assegna un numero al protesto chiamato **numero di repertorio** con il quale viene identificato l'effetto protestato.

Sono **pubblici ufficiali legittimati a levare il protesto delle cambiali e degli assegni**:

- un notai,
- un ufficiale giudiziario,
- il segretario comunale nell’ambito dei comuni in cui manchi o sia temporaneamente assente od impedito uno degli anzidetti pubblici ufficiali.

Per quanto concerne gli **assegni postali ordinari** è stata prevista l’applicazione di tutta la disciplina relativa all’**assegno bancario**, così riconoscendo la loro equiparazione agli assegni bancari inclusa la possibilità di levare protesto (vedasi successivo § 2.3).

Per le differenze circa le modalità di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti tra assegni, cambiale tratta e vaglia cambiario vedasi § 4.1.

1.3 Elenchi protesti

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti trasmettono, il giorno successivo alla fine di ogni mese, al Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, l’elenco dei protesti levati fino al giorno 26 di ogni mese, comprendendo, comunque, quelli relativi al mese precedente non inseriti nell’ultimo elenco inviato (per esempio: l’elenco trasmesso il 1° ottobre contiene i protesti levati dal 27 agosto al 26 settembre). Questi cura la **pubblicazione dell’elenco** dei soggetti protestati, mediante iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti, nei dieci giorni successivi alla data di ricezione dello stesso da parte della Camera di Commercio.

2 Il Registro Informatico dei Protesti

2.1 Cenni generali

E' stato previsto in sostituzione del tradizionale bollettino cartaceo che veniva pubblicato in ogni singola provincia dalla locale Camera di Commercio con riferimento ai protesti levati in tale territorio, sulla base di un elenco dei soggetti protestati trasmesso dal Presidente del Tribunale. Al fine di garantire una completezza, organicità e tempestività dell'informazione nella delicata materia dei protesti cambiari si è adottato su tutto il territorio nazionale un unico sistema informatizzato. La Camera di Commercio è l'ente preposto ufficialmente a curarne la tenuta.

Il Registro Informatico dei Protesti è la *banca dati ufficiale contenente* le informazioni relative:

- ai **protesti** per mancato pagamento di cambiali, vaglia cambiari e assegni bancari;
- alle **dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione** per il mancato pagamento degli assegni postali.

In particolare nel Registro informatico dei protesti sono riportati:

- relativamente all'**atto di protesto**: il numero di repertorio, la data e il luogo della levata;
- relativamente al **debitore**, per renderne certa e univoca l'identificazione:
 - ➡ se si tratta di persona fisica: il nome, il cognome, la data di nascita e il domicilio o, in mancanza, il codice fiscale,
 - ➡ se si tratta di impresa: la denominazione e la sede sociale o, in mancanza, il codice fiscale o la partita IVA;
- relativamente al **titolo**:
- ➡ la natura del titolo (cambiale o assegno),
- ➡ la data di scadenza,
- ➡ la somma dovuta,
- ➡ il motivo del mancato pagamento;
- relativamente al **credитore**: il legislatore **non** ha previsto l'inserimento di **alcun dato** relativo al creditore.

Nota Bene:

Pertanto, dalla consultazione del Registro informatico dei protesti **non è possibile estrapolare alcuna informazione per risalire al creditore**, sia esso persona fisica o giuridica.

2.2 Accesso al Registro Informatico dei Protesti

L'accesso al Registro Informatico dei Protesti da parte di chiunque ne abbia interesse avviene attraverso:

- gli sportelli cameralei,
- i terminali remoti degli utenti collegati al sistema informativo della Camera di Commercio mediante il servizio web Telemaco.

Tale consultazione, riferita al nominativo/denominazione del soggetto protestato ovvero al suo codice fiscale, avviene mediante:

- **visura** che contiene il *dettaglio* di ogni protesto levato (i dati che devono essere riportati

nell'elenco dei protesti),

oppure

- **certificato** che contiene solo l'indicazione di "*esistenza/non esistenza*" protesti nel Registro in questione.

La **consultazione presso gli sportelli camerali**, previo versamento dei **diritti di segreteria** (importi vigenti: visura € 2,00 a interrogazione e certificato € 5,00 a nominativo più un bollo da € 16,00 per l'istanza), è effettuata:

- normalmente a livello nazionale,
- su richiesta dell'interessato, limitata ad ogni singola provincia.

2.3 Conservazione dei dati nel Registro informatico dei protesti

La pubblicità dei protesti mira ad accrescere la certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, dalla consultazione del Registro Informatico dei Protesti si possono ottenere indicazioni certe sull'affidabilità dei soggetti economici.

Pertanto, le notizie riguardanti ciascun protesto:

I. devono essere conservate per un tempo massimo di ***cinque anni*** dalla data di iscrizione
oppure

II. possono essere cancellate, prima del trascorrere del predetto termine, a seguito:

- dell'avvenuto pagamento dei titoli cambiari entro 12 mesi dalla levata del protesto,
- dell'emissione del decreto di riabilitazione,
- per erroneità o illegittimità formale della levata dei protesti.

La **Camera di Commercio** territorialmente **competente per la cancellazione dei protesti di cambiari o di assegni** (vedi §§ 3 e 4) è quella avente sede nella provincia in cui sono stati levati i protesti.

Un caso particolare è quello dei **protesti di assegni postali** il cui mancato pagamento, e di conseguenza il protesto, viene accertato dalle **Stanze di compensazione della Banca d'Italia**. Il Capo della Stanza di Compensazione, equiparato al pubblico ufficiale, rilascia una **contestazione equivalente (c.d. sostitutiva) al protesto**, la quale, pur non avendo le caratteristiche di un atto pubblico, ha effetti identici al protesto. Atteso le **Stanze di compensazione** si trovano **a Roma e a Milano** e che i relativi protesti sono iscritti nel **Registro Informatico dei Protesti dalla Camera di Commercio di Roma e/o Milano**, alle quali devono essere inoltrate le istanze di cancellazione, corredate della relativa riabilitazione accordata dal Presidente del Tribunale della provincia di residenza del protestato.

3 Cancellazione dei protesti cambiari

Il procedimento di cancellazione dei protesti da parte della competente Camera di Commercio consiste nella verifica documentale del pagamento e del momento in cui esso è avvenuto.

Può essere attivato, depositando apposita istanza, nel caso in cui il debitore:

1. abbia effettuato il **pagamento** della cambiale/tratta accettata *entro 12 mesi dalla levata del protesto*;
ovvero
2. sia stato **protestato illegittimamente/erroneamente**;
ovvero
3. abbia **ottenuto** dal Tribunale competente **la riabilitazione** prevista per il soggetto protestato che abbia pagato oltre l'anno dalla data di levata del protesto e sia trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto senza aver subito ulteriore protesto.

3.1 Cancellazione di protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto

Il debitore, che, nel termine sopra indicato, **abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario**, può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti, depositando formale istanza, indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Protesti presso la Camera di Commercio, territorialmente competente.

Relativamente alla C.C.I.A.A. di Lecce nella sezione modulistica del sito camerale al link: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C144S88/Modulistica-Registro-informatico-dei-protesti.htm> è possibile estrapolare il modello previsto per la “**Richiesta di cancellazione protesti per i pagamenti avvenuti entro i dodici mesi dalla levata del protesto**” da compilare allegando i seguenti documenti:

- ➡ effetto protestato ed atto di protesto, entrambi in originale
ovvero (in assenza degli originali)
attestazione di deposito dell'importo del titolo vincolato al legittimo portatore emessa da un istituto di credito;
- ➡ quietanza di avvenuto pagamento sottoscritta dal beneficiario;
- ➡ marca da bollo per atti amministrativi secondo l'importo vigente;
- ➡ versamento dei diritti di segreteria;
- ➡ fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente;
- ➡ fotocopia di un documento di riconoscimento del presentatore, qualora la domanda venga depositata da terzi.

3.1.1 Cancellazione di protesti di cambiali pagate entro un anno dalla data di levata del protesto per titoli non ancora pubblicati.

Nel caso di **domande di cancellazione presentate per titoli non ancora pubblicati**, il Dirigente responsabile dell'ufficio protesti potrà disporre la non pubblicazione del protesto nel Registro Informatico, qualora la domanda (redatta utilizzando l'apposito modello disponibile nella sezione modulistica del sito camerale al link: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C144S88/Modulistica-Registro-informatico-dei-protesti.htm>) sia presentata entro i seguenti termini:

- se il protesto è stato levato dal 1° al 26 del mese, l'istanza deve essere presentata entro l'ultimo giorno dello stesso mese (per esempio: protesto del 26 agosto - la domanda deve essere presentata entro il 31 agosto)

- se il protesto è stato levato dal 27 all'ultimo giorno del mese l'istanza deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo (per esempio: protesto del 27 agosto - la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre).

3.2 Cancellazione di protesti di cambiali per erroneità od illegittimità della levata del protesto

Analogia istanza può essere presentata:

- da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente od erroneamente,
ovvero
- dai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto che ne documentino la illegittimità o erroneità,
ovvero
- dalle aziende di credito che documentino di aver chiesto illegittimamente od erroneamente la levata del protesto.

Per quanto concerne la Camera di Commercio di Lecce, l'istanza in argomento può essere inoltrata:

- dal soggetto protestato, mediante la presentazione del modello “***Richiesta cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto***”, disponibile nella sezione modulistica del sito camerale al link: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C144S88/Modulistica-Registro-informatico-dei-protesti.htm>
- dai pubblici ufficiali o dalle aziende di credito, seguendo le indicazioni riportate nel modello “***Richiesta di cancellazione protesti per illegittimità o erroneità della levata del protesto da parte di pubblici ufficiali o aziende di credito***” disponibile nella sezione modulistica del sito camerale al link: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C144S88/Modulistica-Registro-informatico-dei-protesti.htm>

Si ricorda che, avendo la Camera di Commercio poteri di decisione limitati alle sole ipotesi di erroneità od illegittimità formale della levata del protesto, **tutte le questioni relative al merito ed ai rapporti sostanziali inerenti il titolo di credito** (es. truffe, controversie contrattuali, titoli di credito dati in garanzia, firma apocrifa, ecc.) **possono essere valutate solo dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, attivando un provvedimento d'urgenza.**

3.3 Cancellazione di protesti di cambiali pagate oltre l'anno dalla data di levata del protesto

Il debitore che abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario oltre l'anno dalla levata del protesto può conseguirne la cancellazione **solo dopo aver ottenuto la riabilitazione**. Pertanto, il soggetto interessato dovrà, preventivamente, inoltrare al Presidente del Tribunale della provincia di residenza apposita istanza di riabilitazione del soggetto protestato (richiedibile utilizzando la relativa modulistica presente nel sito istituzionale al link: <http://www.tribunale.lecce.giustizia.it/sezione-volontaria-giurisdizione>).

Nota Bene:

Ai fini della richiesta della Riabilitazione, le visure utili sono unicamente quelle rilasciate dalle Camere di Commercio (vedi § 2.2).

Ottenuto il relativo provvedimento, il debitore ha diritto a conseguire la cancellazione dei dati inerenti il protesto dal Registro Informatico dei Protesti.

Qualora i protesti siano stati levati in provincia di Lecce, il soggetto interessato provvederà a

trasmettere al Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti presso la Camera di Commercio di Lecce della Camera di Commercio di Lecce, formale istanza composta dai seguenti documenti:

- ➡ copia conforme del Decreto di riabilitazione del soggetto protestato;
- ➡ modello “**Richiesta cancellazione protesti a seguito Decreto di riabilitazione**” disponibile disponibile nella sezione modulistica del sito camerale al link:
<http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C144S88/Modulistica-Registro-informatico-dei-protesti.htm>
- ➡ marca da bollo per atti amministrativi secondo l’importo vigente;
- ➡ versamento dei diritti di segreteria;
- ➡ fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale del debitore richiedente;
- ➡ fotocopia di un documento di riconoscimento del presentatore, qualora la domanda venga depositata da terzi.

3.4 Presentazione dell’istanza

L’istanza, di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, di competenza territoriale della Camera di Commercio di Lecce, può essere depositata:

- presso lo sportello del Registro Informatico dei Protesti della medesima, dal richiedente o da un eventuale presentatore,
- trasmessa a mezzo raccomandata a.r. all’indirizzo “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce – Registro Informatico dei Protesti – Viale Gallipoli 39 – 73100 LECCE”, allegando l’**attestazione del versamento** dei diritti di segreteria effettuato sul conto corrente postale n. 222737 intestato alla Camera di Commercio di LECCE, indicando come causale “*istanza di cancellazione protesti cambiari ai sensi della L. 235/2000*”.

3.5 Pronuncia del Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti

Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Protesti provvede sull’istanza nel termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell’accertamento, alternativamente:

- della regolarità dell’adempimento,
- della sussistenza dell’illegittimità del protesto
- del Decreto di riabilitazione,

Il dirigente accoglie l’istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, da effettuarsi entro e non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

In caso contrario, decreta la reiezione dell’istanza.

Dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza viene data formale comunicazione all’interessato.

In caso di reiezione dell’istanza, l’interessato può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il **giudice di pace** del luogo in cui risiede il soggetto protestato. Per il procedimento si osservano in quanto applicabili, le norme del procedimento per le controversie in materia di lavoro.

4 Cancellazione dei protesti di assegni

La normativa vigente in materia di assegni, diversamente da quanto previsto per la cambiale ed il vaglia cambiario, **non consente l'immediata cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti dell'assegno bancario o postale a seguito del sopraggiunto pagamento.**

Tale esclusione è stata dettata dall'esigenza di tutelare la funzione propria di ciascun titolo di credito:

- *la cambiale o il vaglia cambiario* sono degli *strumenti di credito*, cioè hanno la funzione di procurare all'emittente una disponibilità di fondi immediata a fronte dell'impegno di adempiere alla relativa obbligazione in un momento successivo,
- *l'assegno* è un *mezzo di pagamento* presuppone che fin dalla sua emissione vi sia presso l'istituto di credito l'esistenza della provvista vale a dire vi sia una immediata disponibilità di fondi sufficienti a pagare l'intero ammontare dell'assegno.

Pertanto, la domanda di cancellazione dei protesti di assegni può essere prodotta soltanto nel caso in cui il debitore:

- abbia ottenuto dal Tribunale competente, quello nella cui circoscrizione ricade il comune di residenza anagrafica per le persone fisiche o la sede legale se trattasi di Società, la Riabilitazione prevista per il soggetto protestato a condizione che abbia pagato tutti i protesti levati a suo carico, sia trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto e non abbia subito un ulteriore protesto;

ovvero

- sia stato protestato illegittimamente/erroneamente.

4.1 Assegni bancari o postali pagati successivamente alla levata del protesto

Conseguentemente, l'assegno protestato, anche se pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso, deve, comunque, rimanere pubblicato, almeno, per un anno nel Registro Informatico dei protesti. Solo allora il soggetto interessato ad ottenere la cancellazione dell'assegno protestato dal predetto Registro dovrà, preliminarmente, rivolgersi al Presidente del Tribunale della provincia di residenza per conseguire il Decreto di riabilitazione del soggetto protestato. Ottenuto detto decreto, dovrà presentare, all'Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente, una istanza per ottenere la cancellazione dei protesti dal Registro Informatico dei Protesti.

Qualora i protesti siano stati levati in provincia di Lecce, l'interessato inoltrerà istanza analoga a quella di cui al § 3.3, al Dirigente responsabile del Registro Informatico dei Protesti presso la Camera di Commercio di Lecce, allegando:

- ➡ la copia conforme del Decreto di riabilitazione (richiedibile utilizzando l'apposita modulistica presente nel sito istituzionale al link:
<http://www.tribunale.lecce.giustizia.it/sezione-volontaria-giurisdizione>);
- ➡ il modello “Richiesta cancellazione protesti a seguito ottenimento Decreto di riabilitazione”, reperibile nel sito istituzionale al link:
[file:///C:/Users/cle0157/Documents/Downloads/RegInfoProtesti_modulo_riabilitazione_con_delega%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/cle0157/Documents/Downloads/RegInfoProtesti_modulo_riabilitazione_con_delega%20(2).pdf).

4.2 Assegni bancari o postali illegittimamente o erroneamente levati

Quando l'atto di protesto sia conseguenza di una condotta negligente dell'ufficiale levatore

(**illegittimità del protesto**) o in tutti i casi, non classificabili, in cui il protesto sia stato levato fuori dai casi consentiti dalla legge (**erroneità della levata del protesto**) istanza di cancellazione al Dirigente responsabile del Registro Informatico dei Protesti presso la Camera di Commercio, territorialmente competente può essere presentata da:

- chiunque dimostri l'illegittimità o l'erroneità della levata, producendo documentazione probante,
- il pubblico ufficiale abilitato a protestare il titolo,
- l'azienda di credito che ha richiesto la levata del protesto.

Per quanto concerne la Camera di Commercio di Lecce, l'istanza in argomento può essere inoltrata:

- dal soggetto protestato, mediante la presentazione del modello “*Richiesta cancellazione per illegittimità o erroneità della levata del protesto*”, disponibile nella sezione modulistica del sito camerale al link: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C144S88/Modulistica-Registro-informatico-dei-protesti.htm>
- dai pubblici ufficiali o dalle aziende di Credito, utilizzando il modello “*Richiesta di cancellazione protesti per illegittimità o erroneità della levata del protesto da parte di pubblici ufficiali o aziende di credito*”, disponibile nella sezione modulistica del sito camerale al link: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C144S88/Modulistica-Registro-informatico-dei-protesti.htm>

Come già anticipato al § 3.2, **si ribadisce che**, avendo la Camera di Commercio poteri di decisione limitati alle sole ipotesi di erroneità od illegittimità formale della levata del protesto, tutte le **questioni relative al merito ed ai rapporti sostanziali inerenti il titolo di credito (es. truffe, controversie contrattuali, titoli di credito dati in garanzia, firma apocrifa, ecc.) possono essere valutate solo dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria**, attivando un provvedimento d'urgenza.

4.3. Istanza di inserimento di informazione aggiuntiva

Il soggetto che abbia subito la levata del protesto di un assegno in provincia di Lecce, che, successivamente, ne abbia effettuato il pagamento, ma che, per le ragioni in premessa, non possa ancora chiederne la cancellazione, può inoltrare, alla Camera di Commercio di Lecce, formale istanza al fine di ottenere l'inserimento di un'informazione aggiuntiva, consistente nell'annotazione “***pagato dopo il protesto***”. Al modello “*Istanza di inserimento di informazione aggiuntiva*”, disponibile nella sezione modulistica del sito camerale al link:
<http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C144S88/Modulistica-Registro-informatico-dei-protesti.htm>, devono essere allegati i seguenti documenti:

- ➡ documento di riconoscimento e codice fiscale;
- ➡ marca da bollo secondo gli importi vigenti;
- ➡ ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;

prova dell'avvenuto pagamento, consistente nel titolo protestato e nella quietanza liberatoria del creditore oppure nell'attestazione di deposito vincolato rilasciata da un Istituto di Credito a favore del legittimo portatore.

4.4 Presentazione dell'istanza e successiva pronuncia del Dirigente responsabile del Registro Informatico dei Protesti

Per quanto concerne la presentazione delle istanze di cancellazione dei protesti di assegni e la pronuncia del Dirigente responsabile del Registro Informatico dei Protesti, si rinvia a quanto esplicitato ai § 3.4 e 3.5, in merito alle cambiali ed ai vaglia cambiari.

Parte seconda

Informazioni generali

5 Sanzioni amministrative e C.A.I.

5.1 Sanzioni amministrative previste dalla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Si ricorda che al mancato pagamento dell’assegno bancario o postale sono collegate le sanzioni amministrative previste dalla “*Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e successive modifiche*”.

In estrema sintesi:

- per gli **assegni emessi senza autorizzazione del trattario** (quando non sia mai esistita ovvero sia stata revocata dalla banca l’autorizzazione al cliente a emettere assegni), è prevista l’immediata comunicazione alla Prefettura, a prescindere dall’avvenuto pagamento dell’assegno entro i 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso (art. 1 legge 386/1990);
- per gli **assegni emessi senza provvista** (quando il soggetto che emette l’assegno bancario, pur avendo l’autorizzazione della banca trattaria a emettere assegni, al momento della presentazione del titolo all’incasso non ha sul proprio conto corrente la disponibilità dei fondi necessari e sufficienti al pagamento integrale del titolo), se il debitore, entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, non provveda al pagamento dell’importo dell’assegno comprensivo della penale, degli interessi e delle spese di protesto (vedasi paragrafo successivo), il pubblico ufficiale che ha levato il protesto è tenuto ad inviare alla Prefettura territorialmente competente il nominativo del soggetto che non ha effettuato il pagamento dell’assegno nei termini prestabiliti. La Prefettura irroga (art. 2 legge 386/1990) la sanzione pecuniaria e provvede a segnalare i nominativi insolventi e le correlate sanzioni alla Banca d’Italia, ai fini del loro inserimento nelle rispettive sezioni della Centrale di Allarme Interbancaria (c.d. C.A.I. – vedasi paragrafo successivo).

Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l’Ufficio della Prefettura competente territorialmente (recapiti disponibili dal link: <http://www.prefettura.it/lecce/contenuti/45496.htm>).

Nota Bene:

il pagamento tardivo di un assegno protestato per difetto di provvista, anche qualora interverga entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, non evita l’iscrizione del protesto nel registro informatico dei protesti, ma è necessario per bloccare l’irrogazione delle sanzioni amministrative e la segnalazione alla centrale di allarme interbancaria.

5.2 La Centrale di Allarme Interbancaria (c.d. C.A.I.)

La Centrale di Allarme Interbancaria, conosciuta anche come C.A.I., è un archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia.

Tra le informazioni iscritte nell’archivio C.A.I. figurano:

- le generalità dei traenti di assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista (segmento CAPRI), tali dati restano iscritti per sei mesi;
 - le generalità dei soggetti cui, per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione e senza provvista, siano applicate sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (segmento ASA);
 - la generalità dei soggetti cui, per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, siano irrogate sanzioni penali (segmento ASP);
- tali dati restano iscritti in archivio per il periodo indicato dalle autorità segnalanti.

Pertanto l'***emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione*** comporta l'iscrizione alla C.A.I. e la conseguente revoca, per sei mesi, di tutte le autorizzazioni ad emettere assegni, il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno e l'obbligo del revocato di restituire gli assegni in proprio possesso.

Solamente nel caso di ***emissione di un assegno senza provvista parziale o totale***, il traente può evitare l'iscrizione alla C.A.I. e le sopraccitate sanzioni emanate dal Prefetto, effettuando, come anticipato al precedente paragrafo, il pagamento tardivo del titolo entro 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso.

Tale adempimento comporta il pagamento:

- ➡ dell'importo facciale dell'assegno;
- ➡ di una penale pari al 10% del valore dell'assegno,
- ➡ degli interessi al tasso legale vigente e delle spese di protesto.

L'importo dovuto può essere versato al portatore del titolo o alla Filiale trassata dalla Banca, mediante costituzione di un ***deposito vincolato in favore del portatore del titolo***. La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita dal traente alla Banca trattaria entro il 60° giorno dalla presentazione del titolo all'incasso, per evitare l'iscrizione alla C.A.I..

Qualora sia stato levato il protesto, tale prova dovrà essere trasmessa anche all'ufficiale levatore, al fine di evitare la segnalazione alla Prefettura e la successiva applicazione delle sanzioni amministrative.

Ove l'assegno non venga onorato con le predette modalità e nei termini previsti, la Banca provvederà all'iscrizione del nominativo nell'archivio C.A.I..

L'accesso ai dati nominativi iscritti in C.A.I. è consentito agli enti segnalanti, nonché ai diretti interessati e può avvenire presso le Filiali della Banca d'Italia (utilizzando la modulistica presente nel sito istituzionale al link: <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cai/index.html>).

6 Privacy, protesti ed accesso al credito

6.1 L'Autorità Garante della Privacy ed il diritto all'oblio

Come anticipato al § 2.3, le norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti prevedono che la notizia di ciascuna levata sia conservata nel Registro informatico dei protesti al massimo per 5 anni dalla data di registrazione.

Alla regola della durata quinquennale si accompagna, poi, il riconoscimento, a favore dell'interessato, del **diritto all'oblio**:

- in caso di **cancellazione automatica dopo i 5 anni dalla data di inserimento nel Registro Informatico dei Protesti**;
- a seguito di **cancellazione avvenuta prima del trascorrere del predetto termine**:
 - ➡ per avvenuto pagamento,
 - ➡ per conseguita riabilitazione del soggetto protestato,
 - ➡ per erroneità o illegittimità formale della levata del protesto.

In entrambe le ipotesi, **il protesto, oltre che cancellato, deve considerarsi come mai avvenuto**.

La questione ha costituito oggetto di varie pronunce del **Garante per la protezione dei dati personali** che ha ribadito che i soggetti protestati che hanno sanato la loro posizione o hanno dimostrato l'illegittimità o l'erroneità del protesto devono essere cancellati dal Registro Informatico dei Protesti e considerati a tutti gli effetti come mai iscritti.

Inoltre, l'Autorità ha sottolineato che i dati relativi al protesto devono essere cancellati da tutte le banche dati o archivi paralleli, anche quelle gestite da soggetti privati (in primo luogo le società che erogano finanziamenti) per impedire che siano riportate informazioni anche esatte, ma risalenti nel tempo e di cui in rapporto alle finalità perseguitate non è giustificato l'ulteriore trattamento (vedi pronuncia del 7 febbraio 2002).

Il problema del limite di durata della conservazione dei dati e del conseguente diritto all'oblio è emerso in passato, quando le banche dati private non erano collegate on-line con il registro dei protesti e quindi non venivano automaticamente aggiornate o, comunque, conservavano dati di protesti non più presenti nel Registro.

L'interesse giuridicamente rilevante e difeso dalla legislazione sulla privacy è che i dati personali non siano conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, a maggior ragione se nel frattempo sono divenuti inesatti o obsoleti.

In particolare il Codice in materia di protezione dei dati personali, che disciplina la tematica della privacy, prevede che l'interessato ha diritto ad ottenere “*l'aggiornamento, la rettificazione ovvero (omissis) l'integrazione dei dati*” ed esplicitamente stabilisce che tali dati devono essere “*trattati in modo lecito e secondo correttezza*” nonché essere “*esatti e, se necessario, aggiornati*”.

6.2 Le banche dati private

Le banche dati private, note anche come centrali rischi private e ribattezzate **SIC (sistemi di**

informazione creditizia), incamerano sistematicamente informazioni sugli affidamenti concessi o solo richiesti e sull'andamento dei pagamenti, contribuendo alla loro ulteriore diffusione.

Principali fruitori di tale servizio sono gli istituti di credito e le società finanziarie, che se ne avvalgono durante la fase di istruttoria di un fido allo scopo di verificare l'affidabilità del soggetto richiedente.

Si riporta, a titolo di esempio, una lista dei più famosi SIC operativi sul territorio italiano:

- **CRIF** - Centrale Rischi Finanziari S.p.A. (l'archivio si chiama EURISC): Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Zanardi 41 - 40131 Bologna Tel. 0516458900, Fax 0516458940 Sito internet: www.consumatori.crif.com;
- **CTC** – Consorzio per la Tutela del Credito: Corso Italia 17 – 20122 Milano Tel. 02/66710235-29, Fax 0267479250 Sito internet: www.ctconline.it;
- **Experian** – Cerved Information Services S.p.A.: Servizio Tutela Consumatori Piazza dell'Indipendenza 11/b - 00185 Roma Tel 06/454861 - Fax 06/45486480 Sito internet: www.experian.it (Area Consumatori).

Alla fine del 2004 è stato approvato il **Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati** in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti, che ha definitivamente fissato le regole cui devono attenersi una regolamentazione dell'attività svolta dalle società private che gestiscono le predette banche dati. Codice che pur limitando i tempi di conservazione dei dati in base alla gravità degli adempimenti, non prevede delle forme di tutela a favore dei soggetti che abbiano subito violazioni della normativa sul trattamento dei dati personali. In mancanza di un'apposita normativa, trovano applicazione le disposizioni generali previste dal Codice della Privacy, secondo cui il soggetto interessato può:

- presentare ricorso al Garante per chiedere l'inibitoria del comportamento lesivo(utilizzando la modulistica presente nel sito istituzionale al link:
<https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo>),
oppure
- adire l'Autorità Giudiziaria per chiedere l'eventuale risarcimento del danno.

6.3 Problemi di accesso al credito

Quindi, qualora un soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, non riesca ad aprire un conto corrente, ad accedere al credito al consumo o ad avere un finanziamento o un mutuo, potrebbe essere:

- ➡ iscritto nel Registro Informatico dei Protesti,
- ➡ iscritto nella C.A.I.;
- ➡ segnalato in una banca dati privata o SIC (sistemi di informazione creditizia) come “*cattivo pagatore*”.

Si può controllare l'eventuale **iscrizione** nei registri pubblici come “*protestato*” e verificare i propri dati:

- per il Registro Informatico dei Protesti richiedendo una visura presso lo sportello Protesti di qualsiasi Camera di Commercio;
- per la C.A.I. rivolgendosi alle filiali della Banca d'Italia.

Per quanto concerne la **segnalazione** come “*cattivo pagatore*”, solitamente, questa indicazione ricorre quando il soggetto paga in ritardo o non effettua il pagamento di una o più rate di un finanziamento. Se l'interessato che ha ricevuto un rapporto negativo sulla propria solvibilità da parte di un istituto di credito o di una finanziaria vuole verificarne la correttezza, prima deve

richiedere, per iscritto, all’ente che ha fornito il rapporto (banca o finanziaria), il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati della banca dati privata o SIC consultato e, quindi, interrogare, formalmente, il Responsabile medesimo per conoscere le notizie contenute nella banca dati in argomento.

Per la richiesta può essere utilizzato:

- il modello scaricabile dal link: www.garantepvacacy.it/garante/document?ID=1089924
- oppure il modello on-line, eventualmente, presente sul sito ufficiale della banca dati privata.

Se i dati comunicati sono in contrasto con quanto riportato nel Registro Informatico dei Protesti o con il Codice deontologico

(<https://www.garantepvacacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1556693>), l’interessato può chiederne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione al Responsabile del Trattamento e, qualora il medesimo non provveda o non fornisca alcun riscontro, può proporre ricorso al Garante della Privacy seguendo le modalità indicate alla pagina:
<https://www.garantepvacacy.it/home/modulistica-e-servizi-online>.

7 Quesiti: le risposte alle domande più frequenti sui protesti

Quando sono protestato?

Quando non paghi una cambiale entro la data di scadenza, oppure quando emetti un assegno senza provvista o quando il conto corrente sia chiuso.

Chi pubblica i protesti?

La Camera di Commercio della provincia in cui ha sede il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, mediante iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti.

Quando la Camera di Commercio pubblica i protesti?

Gli elenchi dei protesti sono pubblicati nel Registro Informatico dei Protesti entro i primi dieci giorni del mese e contengono i protesti levati dal giorno 27 di due mesi prima al giorno 26 del mese prima (ad esempio: entro i primi 10 giorni di marzo vengono pubblicati i protesti levati dal 27 gennaio al 26 febbraio).

Quale Camera di Commercio è competente per la cancellazione dei protesti?

E' competente la Camera di Commercio che ha provveduto alla pubblicazione dei protesti, cioè la Camera della provincia in cui i titoli di credito sono stati protestati.

Se pago l'assegno entro i 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso, vengo protestato ugualmente? In caso di risposta affermativa, posso cancellare il protesto subito dopo il pagamento?

Il pagamento tardivo, ovvero entro 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso, non incide, in alcun modo, sulla levata del protesto. Per quanto concerne la cancellazione del protesto di un assegno, il soggetto protestato può chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente solo quando è decorso un anno dalla levata del protesto, anche se il pagamento è avvenuto immediatamente dopo il protesto. Tuttavia, facendo apposita istanza alla Camera di Commercio territorialmente competente (vedasi § 4.3), si può ottenere l'inserimento nel Registro Informatico dei Protesti di un'informazione aggiuntiva, consistente nell'annotazione “***pagato dopo il protesto***”.

Perché devo pagare l'assegno entro 60 giorni dalla data di presentazione all'incasso, se vengo ugualmente protestato?

Per evitare l'iscrizione alla C.A.I., che determina la cosiddetta “*revoca di sistema*” cioè la procedura in base alla quale le banche e gli uffici postali revocano l'autorizzazione ad emettere assegni presso tutti gli istituti in cui il soggetto che risulti iscritto nell'archivio è titolare di conti correnti, nonché l'*irrogazione delle sanzioni amministrative da parte della Prefettura*.

Per cancellare il protesto di una cambiale è sufficiente la quietanza liberatoria del creditore?

No, è necessario avere il titolo in originale oppure, in alternativa, un'attestazione di avvenuto deposito infruttifero di una somma (pari all'importo del titolo, alle spese di protesto e all'ammontare degli interessi eventualmente maturati) vincolata al portatore del titolo rilasciata da un Istituto di Credito.

La quietanza liberatoria di una cambiale protestata deve essere autenticata?

No, è sufficiente che sia allegata in originale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa su carta intestata se il creditore è una persona giuridica, con firma autografa del dichiarante che allega la fotocopia di un suo valido documento d'identità.

Se il protesto è cointestato da più persone chi può chiederne la cancellazione?

La richiesta di cancellazione può essere effettuata da una sola persona che lo farà anche a nome di tutti gli altri.

Chi conserva il titolo protestato?

Normalmente il creditore, ultimo giratario, possessore del titolo.

Nelle visure protesti rilasciate dalla Camera di Commercio è indicato anche il nome del creditore?

No, in quanto non viene riportato nell'atto di protesto.

8 Normativa di riferimento

- Regio Decreto 14 Dicembre 1933, n. 1669, “Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario” (c.d. “**Legge cambiaria**”);
- Regio Decreto 21 Dicembre 1933, n. 1736, “Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia” (c.d. “**Legge assegni**”);
- Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (artt. 414 – 438, 700) – **Codice di Procedura Civile**;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, Titolo V (artt. 1992 – 2027) - **Codice Civile**;
- Legge 12 Febbraio 1955, n. 77 “**Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari**”;
- D.P.R. 3 Giugno 1975, n. 290, art. 9 “**Cancellazione dall’elenco dei protesti**”;
- Legge 15 Dicembre 1990, n. 386 “**Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari**”;
- Decreto Legge 18 settembre 1995, n. 381, “**Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio**”;
- Legge 7 Marzo 1996, n. 108, art. 17 “**Disposizioni in materia di usura**”;
- Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - “**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**”;
- Decreto Ministeriale 9 Agosto 2000, n. 316 “**Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti**, a norma dell’articolo 3-bis del D.L. 18 Settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 Novembre 1995, n. 480”;
- Legge 18 Agosto 2000, n. 235 “**Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari**”;
- D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 “**Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta**”;
- Circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, n. 3.512 del 30 Aprile 2001, “**Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto di pagamento assegni bancari** (All. 1) ed elenco motivi di rifiuto di pagamento vaglia cambiari e tratte accettate (All. 2)”;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07 febbraio 2002 “**Diritto di accesso alle banche dati di soggetti privati - Cancellazione dei dati relativi ai protesti cambiari**”;
- D.P.R. 28 novembre 2002, n. 298 ”**Modifiche al Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta**”;
- Legge 12 Dicembre 2002, n. 273 “**Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza**”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 – artt. 7, 11 e 145 “**Codice in materia di protezione dei dati personali**” o “**Codice della privacy**”;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 - “**Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti**”.

9 Contatti

Per informazioni:

Consultare il sito
Internet della
Camera di
Commercio di
Lecce:

www.le.camcom.gov.it

Rivolgersi alla
Camera di
Commercio
Registro Informatico Protesti:

73100 Lecce - viale Gallipoli, 39

Telefonare ai
numeri:

0832 – 684213 / 0832/684242

Inviare una e-mail a:

protesti@le.camcom.it

Inviare una Pec all'indirizzo:

cciaa@le.legalmail.camcom.it